

COPIA



COMUNE DI FARA VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
I convocazione pubblica seduta

N. 22 reg. del 31-07-2020

PROT. N. _____

OGGETTO: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2020**

Il giorno **trentuno** del mese di **luglio** duemilaventi nella solita sala delle adunanze.

Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. MARIA TERESA SPEROTTO, Sindaco, e con la partecipazione del Segretario Comunale dott. FOTI PAOLO.

Fatto l'appello risultano:

SPEROTTO MARIA TERESA	P	CAROLLO ATTILIO	P
CANAGLIA ARFEO	P	RIZZATO LUCIANO	P
SPEROTTO SABRINA	P	LAZZARETTO CHIARA	Ag
ZANETTI EMILIANO	P	LIEVORE GIANNI	P
DALLA VALLE RENZO	Ag	LAZZARETTO EMANUELE MARIA	P
BORIN GIORGIO	P	BORIN SABRINA	P
SAUGO GRAZIANO	P		

Presenti n° 11 - Assenti n° 2

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2022) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*";

VISTO, in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto "*La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19*";

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che si intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

RITENUTO opportuno introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività;

RILEVATO che, per individuare le utenze non domestiche meritevoli di aiuto, si chiederà di presentare, a pena di decadenza del beneficio, un'autocertificazione che comprovi la chiusura dell'attività e documenti la minor produzione di rifiuti, calcolando la riduzione come previsto dalla delibera ARERA 158/2020;

VERIFICATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, e che tale minor gettito è generato da "riduzioni atipiche", ex comma 660, L. 147/2013, che saranno coperte dalla fiscalità generale del Comune e sono limitate all'emergenza COVID-19 solo per il periodo di lockdown relativo alle utenze non domestiche che proveranno, mediante autocertificazione, di essere state interessate dalla chiusura dell'attività relativamente a tale motivazione;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 40 del 16.12.2019 con cui è stato approvato il piano finanziario 2020, sono state determinate le tariffe TARI 2020 ed è stato fissato il pagamento della TARI 2020 in due rate di pari importo, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre 2020;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 12 del 28.05.2020 con cui è stato differito il termine di pagamento della prima rata della TARI per l'anno 2020 portandola al 30 ottobre 2020, in luogo del 16 giugno 2020;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *"nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti"*, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, *"le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti"*;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO, in particolare, il Decreto Rilancio ha differito al 31 Luglio il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, dell'art. 107 del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019, con riserva di approvare il PEF 2020, entro il prossimo 31 dicembre, in quanto la situazione emergenziale e la necessità di prevedere riduzioni legate al COVID-19 aumenta la difficoltà di determinare il PEF applicando le disposizioni dettate da ARERA;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono le stesse tariffe applicate per l'anno 2019, riportate nell'allegato del presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 16.12.2019;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile Area Finanziaria/Amministrativa di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, per il provvedimento;

Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano, per l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

- 1) tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di revocare la deliberazione di C.C. n. 40 del 16.12.2019;
- 3) di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;
- 4) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
- 6) di dichiarare la presente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

UFFICIO RAGIONERIA	UFFICIO RAGIONERIA/SEGRETERIA/ TRIBUTI/SOCIALE/SPORT	
VISTO: parere favorevole per la Regolarita' contabile	VISTO: parere favorevole per la Regolarita' tecnica	
Il Responsabile del Servizio	Il Responsabile del Servizio	
f.to STRAZZABOSCO SABRINA	f.to STRAZZABOSCO SABRINA	

IL SINDACO

f.to MARIA TERESA SPEROTTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. FOTI PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all'albo pretorio

Fara Vicentino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. FOTI PAOLO

Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

PUBBLICAZIONE

Pubblicata per 15 giorni dal _____

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva per decorrenza di 10 giorni dalla pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. FOTI PAOLO

11. A)

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche					
Tariffa utenza non domestica	mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1 MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	1.980,00	0,54	4,39	0,142982	0,524004
2 .3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRET	2.780,00	0,56	4,55	0,148278	0,543102
2 .4 CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI,IMPIANTI SPORTIVI	475,00	0,82	6,73	0,217121	0,803314
2 .6 ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	2.258,00	0,43	3,52	0,113856	0,420158
2 .7 ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1.330,00	1,42	11,65	0,375991	1,390582
2 .8 ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	0,00	1,01	8,32	0,267430	0,993102
2 .11 UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI	4.967,00	1,30	10,61	0,344217	1,266444
2 .12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	2.273,00	0,58	4,77	0,153573	0,569362
2 .13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	821,00	1,20	9,85	0,317739	1,175728
2 .14 EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	234,00	1,45	11,93	0,383934	1,424004
2 .15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA,TENDE E TESSUTI	74,00	0,72	5,86	0,190643	0,699468
2 .17 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:PARRUCCHIERE,B	278,00	1,29	10,53	0,341569	1,256895
2 .18 ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE:FALEGNAME,IDRA	2.007,00	0,92	7,62	0,243600	0,909548
2 .19 CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	338,00	1,25	10,25	0,330978	1,223473
2 .20 ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	5.515,00	0,65	5,33	0,172108	0,636206
2 .21 ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	12.818,00	0,82	6,70	0,217121	0,799734
2 .22 RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB	4.531,00	7,60	62,32	2,012348	7,438720
2 .24 BAR,CAFFE',PASTICCERIA	1.577,00	5,13	41,99	1,358334	5,012064
2 .25 SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1.055,00	2,39	19,61	0,632830	2,340714
2 .27 ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE,PIZZA AL TAGLI	89,00	9,23	75,76	2,443943	9,042962

2 .28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	1.730,00	2,15	17,64	0,569282	2,105568
2 .30	DISCOTECHES,NIGHT CLUB	659,00	1,47	12,12	0,389230	1,446683
2 .22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB- USO STAGIONALE	121,00	7,60	49,85	2,012348	5,950976
2 .7	ALBERGHI CON RISTORAZIONE-USO STAGIONALE NON ABITAZIONI	75,00	1,42	9,32	0,375991	1,112465
2 .8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE-USO STAGIONALE NON ABITAZIONI	936,00	1,01	6,65	0,267430	0,794482
2 .22	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE,PUB- USO STAGIONALE NON ABITAZ.	196,00	7,60	49,85	2,012348	5,950976
2 .20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE-UTENZA A PIU' DI	495,00	0,26	2,13	0,068843	0,254482

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	30.421,00	0,80	238,00	1,00	0,414819	12,590710
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	38.525,00	0,94	242,00	1,80	0,487412	22,663278
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	33.102,00	1,05	202,00	2,05	0,544450	25,810955
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	31.684,00	1,14	178,00	2,60	0,591117	32,735846
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	5.824,00	1,23	35,00	2,90	0,637784	36,513059
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	4.344,00	1,30	22,00	3,40	0,674081	42,808414
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZIONE CASE SPARSE	108,00	0,56	1,00	1,08	0,292447	13,597966
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-USO STAGIONALE	2.362,00	0,80	21,00	0,80	0,414819	10,072568
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-USO STAGIONALE	2.035,00	0,94	19,00	1,44	0,487412	18,130622
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-USO STAGIONALE	1.548,00	1,05	11,00	1,64	0,544450	20,648764
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-USO STAGIONALE	498,00	1,14	4,00	2,08	0,591117	26,188676
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-USO STAGIONALE	1.094,00	1,23	6,00	2,32	0,637784	29,210447
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-USO STAGIONALE	2.739,00	1,30	8,00	2,72	0,674081	34,246731
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-USO STAGIONALE-RIDUZ.UMIDO	105,00	0,94	1,00	1,08	0,487412	13,597966
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-USO STAGIONALE-RIDUZ.UMIDO	294,00	1,14	2,00	1,56	0,591117	19,641507

1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-RIDUZ.UMIDO	23.565,00	0,80	166,00	0,80	0,414819	10,072568
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-RIDUZ.UMIDO	33.370,00	0,94	199,00	1,44	0,487412	18,130622
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-RIDUZ.UMIDO	22.650,00	1,05	122,00	1,64	0,544450	20,648764
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-RIDUZ.UMIDO	22.453,00	1,14	114,00	2,08	0,591117	26,188676
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-RIDUZ.UMIDO	8.173,00	1,23	42,00	2,32	0,637784	29,210447
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-RIDUZ.UMIDO	2.902,00	1,30	15,00	2,72	0,674081	34,246731
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-RIDUZ.UMIDO- USO STAGIONALE	238,00	1,30	1,00	2,04	0,674081	25,685048
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Pensionati AIRE	114,00	0,31	1,00	0,60	0,162453	7,555685
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Pensionati AIRE	123,00	0,35	1,00	0,68	0,181483	8,604491

Allegato B)

COMUNE DI FARA VICENTINO
Provincia di Vicenza

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
sulla proposta di delibera "Approvazione tariffe TARI anno 2020"**

Documento del Revisore n. 65 del 24 luglio 2020

Il Revisore dei Conti del Comune di Fara Vicentino,

premesse

- che con deliberazione n. 41 del 16.12.2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- che con deliberazione n. 14 del 31 luglio 2017 il Consiglio Comunale ha deliberato la nomina del sottoscritto Revisore del conto per il triennio 05.08.2017- 05.08.2020;

visto

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 14.07.2020 avente ad oggetto: "Approvazione tariffe TARI anno 2020", all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, sulla quale va acquisito il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000;
- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 42 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'ente;

rilevato che

- ai sensi del comma 5, dell'art. 107 del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;
- le agevolazioni che verranno applicate avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI non domestiche, come da normativa;

il Revisore

esprime parere favorevole in merito alla proposta di delibera n. 22/2020 di "Approvazione tariffe TARI anno 2020".

Fara Vicentino, 24.07.2020

Il Revisore dei Conti
Dott. Luca Sandonà